

COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 08 DEL 07.04.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAUNDICI addì SETTE del mese di APRILE alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 31/03/2011, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 - CAPPELLETTI PIER LUIGI	X	
2 - PISATI DARIO	X	
3 - RIBOLINI ENRICO	X	
4 - BOLIS ALBERTO	X	
5 - SESINI ANGELO MARIA	X	
6 - DONATI FABIO	X	
7 - MARCATO SILVIA	X	
8 - ORLANDI DOMENICO	X	
9 - ZANELETTI GIULIANO	X	
10 - COLOMBINI MORENA	X	
11 - FRUSTACE VINCENZO	X	
12 - GABBA GIANFRANCO	X	
13 - AIELLO ALFONSO	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____ IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco;

Premesso che:

- il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo d'intrattenimento danzante previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è subordinato alla verifica dei requisiti di agibilità e di pubblica sicurezza dettati dal successivo art. 80 del medesimo R.D.;
- che i compiti e le modalità di verifica dei requisiti di agibilità e di pubblica sicurezza sono puntualmente stabiliti dagli artt. 141 e seguenti del R.D. n. 635/1940 e succ. mod. (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.), laddove è istituita e disciplinata la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ha previsto la possibilità di istituire tali Commissioni in forma singola ovvero in forma associata;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 06/06/2002 il Comune di Orio Litta ha istituito la propria Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- che la suddetta Commissione è attualmente scaduta;
- con Circolari del 21 gennaio e 12 febbraio 2002 la Prefettura di Lodi ha suggerito, allo scopo di semplificare e snellire i procedimenti, di istituire tramite apposita convenzione un'unica Commissione di carattere intercomunale;
- aderendo all'invito della Prefettura di Lodi ed alle richieste dei Comuni aderenti alla gestione associata del servizio Sportello Unico Attività Produttive, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25 giugno 2002 il Comune di Codogno ha approvato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 novembre 2006 il Comune di Orio Litta ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio Sportello Unico Attività Produttive con capofila il Comune di Codogno;

Rilevato altresì che:

- la Legge Regionale n. 19/2008 ha riordinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, disciplinando in particolare all'art. 17 "Libertà di adesione" che ogni Comune, per ogni funzione / servizio, può partecipare ad una sola forma associativa;
- il Comune di Codogno ha, con deliberazione consiliare, elaborato un nuovo ed unico schema di convenzione per la gestione associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Ritenuto di aderire alla convenzione per la gestione in forma associata anche dei compiti ed adempimenti spettanti alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Visti:

- gli artt. 68, 69 e 80 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (T.U.L.P.S.);
- gli artt. 141, 141-bis e 142 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- la Legge Regionale n. 19/2008;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di aderire alla gestione in forma associata con capofila il Comune di Codogno dei compiti ed adempimenti inerenti la Commissione di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- 2) di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S., che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);
- 3) di prendere atto che la convenzione avrà durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione da parte degli Enti aderenti;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 08 del 07.04.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 07.04.2011

**IL RESPONSABILE
ARNALDI Luca**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 07.04.2011

**IL RESPONSABILE
BERTONI Fulvia**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

FAVOREVOLE

Addì

IL RESPONSABILE



Convenzione tra i Comuni di

Codogno, Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto e Santo Stefano Lodigiano

per la costituzione in forma associata

della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.

Tra i comuni di


Codogno, Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto e Santo Stefano Lodigiano

L'anno XXX (XXX), il giorno XXX (XXX) del mese di XXX, presso la sede comunale di Codogno in Via Vittorio Emanuele II n. 4, con la presente CONVENZIONE redatta per scrittura privata, su richiesta delle parti, tra i Signori:

- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Codogno, avente sede a Codogno (LO) in Via Vittorio Emanuele II n. 4, codice fiscale 02031600154;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Camairago, avente sede a Camairago (LO) in Via De Gasperi n. 9, codice fiscale 82503210153;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Caselle Landi, avente sede a Caselle Landi (LO) in Viale IV Novembre n. 20, codice fiscale 82501130155;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, avente sede a Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) in Piazza Garibaldi n. 1, codice fiscale 82501210155;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Cavacurta, avente sede a Cavacurta (LO) in Via Roma n. 10, codice fiscale 82501290157;



- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Corno Giovine, avente sede a Corno Giovine (LO) in Piazza Caduti n. 1, codice fiscale 82501960155;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Cornovecchio, avente sede a Cornovecchio (LO) in Via don Attilio Rovida n. 1, codice fiscale 82503640151;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Fombio, avente sede a Fombio (LO) in Via Roma n. 83, codice fiscale 82500030158;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Guardamiglio, avente sede a Guardamiglio (LO) in Via Cavour n. 14, codice fiscale 82502970153;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Maccastorna, avente sede a Maccastorna (LO) in Via Roma n. 15, codice fiscale 82500110158;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Maleo, avente sede a Maleo (LO) in Piazza XXV Aprile n. 1, codice fiscale 82502910159;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Meleti, avente sede a Meleti (LO) in Via Garibaldi, codice fiscale 82500190150;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Orio Litta, avente sede a Orio Litta (LO) in Piazza Aldo Moro n. 2, codice fiscale 82503970152;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di San Fiorano, avente sede a San Fiorano (LO) in Piazza Roma n. 1, codice fiscale 03946020157;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di San Rocco al Porto, avente sede a San Rocco al Porto (LO) in Piazza della Vittoria n. 3, codice fiscale 03946010158;
- XXX, nato a XXX il XXX, codice fiscale XXX, residente a XXX in XXX, in qualità di XXX del Comune di Santo Stefano Lodigiano, avente sede a Santo Stefano Lodigiano (LO) in Piazza Roma n. 1, codice fiscale 03946030156;




PREMESSO

- che i Consigli comunali delle rispettive amministrazioni di Codogno, Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto e Santo Stefano Lodigiano con:
 - deliberazione Consiglio Comune di XXX n. XXX del XXX avente ad oggetto "XXX";
 - XXX...;esecutive, hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, espressamente prevista dall'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 e succ. mod. (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.) per l'applicazione dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che i Comuni sopra individuati dichiarano che alla data odierna non sono sottoscritte convenzioni per la gestione del medesimo servizio con Amministrazioni Comunali diverse da quelle aderenti al presente atto;
- che all'iniziativa potranno collegarsi successivamente altri enti, mediante specifiche intese;

VISTI

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001;
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 19/2008;
- la Deliberazione Giunta Comune di Codogno n. 35 del 14 febbraio 2002 "*Costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.*";
- il Decreto Sindaco Comune di Codogno n. 6 del 24 giugno 2008 "*Nomina componenti della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo*", con validità fino al 9 luglio 2011;

RICHIAMATI




- la Deliberazione Consiglio Comune di Codogno n. 52 del 25 giugno 2002 *“Approvazione convenzione d’intesa per l’istituzione in forma associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.”*;
- la Circolare prot. n. 1481/07 emanata in data 10 agosto 2007 dalla Prefettura di Lodi;
- la Circolare prot. n. 12792/08 emanata in data 9 luglio 2008 dalla Prefettura di Lodi;

CONVENGONO

ART. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra i Comuni di Codogno, Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d’Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto e Santo Stefano Lodigiano la gestione in forma associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La presente convenzione ha validità per 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
3. Ai fini del presente atto, il Comune di Codogno viene individuato come Comune capofila e la rappresentanza della forma associativa spetta al suo Sindaco pro-tempore. Il Sindaco del Comune capofila individua, con apposito decreto e secondo le competenze e funzioni attribuite nella pianta organica dell’Ente, il servizio comunale incaricato di svolgere le mansioni di segreteria della Commissione, a cui competeranno tutti gli atti correlati alla convocazione e riunione di quest’ultima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 e succ. mod. (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.), la Commissione è così composta:
 - a. dal Sindaco del Comune dove ha sede il locale di pubblico spettacolo ovvero la manifestazione, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b. dal Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune dove ha sede il locale di pubblico spettacolo ovvero la manifestazione, o suo delegato;



- c. dal dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune dove ha sede il locale di pubblico spettacolo ovvero la manifestazione, o suo delegato;
 - d. dal dirigente medico dell'A.S.L. della Provincia di Lodi, o suo delegato;
 - e. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
 - f. da un esperto in elettrotecnica, o suo delegato;
 - g. da uno o più esperti in acustica o in un'altra disciplina tecnica, ove occorra, da aggregare alla Commissione in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, impianto o manifestazione da verificare;
 - h. da un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, o loro rispettivi delegati, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. Partecipa ai lavori della Commissione, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, il responsabile del servizio del Comune capofila incaricato secondo quanto stabilito al precedente comma 3), o suo delegato.
 6. Qualora sia motivata e dimostrata l'impossibilità di avvalersi del personale della propria struttura comunale nell'individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, ai Comuni aderenti alla presente convenzione è data facoltà di incaricare i funzionari individuati dal Sindaco del Comune capofila, che svolgeranno l'incarico nell'ambito dell'orario di lavoro.
 7. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione ogni Amministrazione Comunale trasmette al protocollo generale del Comune capofila una comunicazione scritta indicante il nominativo ed i recapiti di riferimento di ognuna della figure previste alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4).
 8. Ad ogni Comune firmatario della presente Convenzione verrà applicato, qualora approvato, il Regolamento di funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
 9. E' consentito l'ampliamento della presente Convenzione ad altri Comuni, previa presentazione della relativa istanza presso il protocollo generale del Comune Capo Convenzione. La richiesta di adesione si intende accolta quando deliberata con esito favorevole dalla Conferenza dei Sindaci di



cui al successivo articolo 7); in caso di parità, la decisione è assunta secondo il voto espresso dal rappresentante del Comune capofila.

ART. 2 - Finalità e obiettivi

1. I Comuni aderenti stabiliscono di svolgere nel territorio degli stessi le funzioni e le modalità di intervento disciplinati dall'art. 141 del R.D. n. 635/1940 e succ. mod. (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.), e precisamente:
 - a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri ovvero di altri locali e/o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b. esprimere il parere sulle manifestazioni di pubblico spettacolo e/o di trattenimento a carattere temporaneo;
 - c. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia della prevenzione degli infortuni;
 - d. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - e. accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998 (anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni Pubbliche) gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;
 - f. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Il Presidente, sentita la Commissione ed al fine di esercitare le funzioni di controllo di cui alla lettera f) del precedente comma 1), individua eventualmente i componenti delegati ad effettuare i sopralluoghi e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico A.S.L. ed il comandante dei Vigili del Fuoco, o suo delegato.

ART. 3 - Sede




1. La Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha sede presso il Comune di Codogno. Referente per i rapporti con le singole strutture dei Comuni associati, per quanto attiene agli aspetti applicativi ed alla documentazione occorrente, è il responsabile del servizio comunale individuato secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1).
2. Ciascun Comune conserva i poteri di autorizzazione ed ordinanza previsti dalle leggi vigenti e dai rispettivi regolamenti.

ART. 4 - Nomina dei componenti

1. Il Sindaco del Comune capofila nomina, con apposito decreto, i componenti della Commissione Intercomunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.
2. Il decreto di nomina di cui al precedente comma 1) ha validità pari a 3 (tre) anni.
Attualmente, e fino alla scadenza, il Presidente ed i componenti tecnici della Commissione sono quelli individuati con Decreto Sindacale n. 6 del 24 giugno 2008.

ART. 5 - Funzionamento

1. Le richieste di intervento della Commissione devono essere presentate presso il protocollo generale del Comune capofila da parte degli Enti associati, ovvero dei soggetti interessati.
2. Nel caso di manifestazioni di carattere temporaneo, la documentazione deve essere consegnata come disciplinato al precedente comma 1) ed almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La documentazione inerente agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare, prevista dalle Leggi Regionali n. 1/2007 e n. 8/2007, deve essere depositata unitamente alla richiesta di intervento della Commissione, al fine di agevolare l'attività di verifica e controllo in capo all'A.S.L. territorialmente competente.
3. La Commissione si riunisce in almeno due sedute, così individuate:
 - a. una riunione preliminare, da tenersi presso il Comune di Codogno, per l'esame della documentazione tecnica prodotta dagli interessati;



b. un sopralluogo, da tenersi presso il locale di pubblico spettacolo e trattenimento ovvero presso la sede della manifestazione temporanea, per la verifica della rispondenza dei locali e delle aree a quanto riportato nella documentazione allegata e per l'accertamento della conformità dei medesimi ai requisiti di agibilità e sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il servizio incaricato dei compiti di segreteria della C.I.V.L.P.S. redige la lettera di convocazione, i verbali e tutti gli ulteriori atti connessi ed esegue l'invio a tutti i soggetti interessati nelle forme previste dalla normativa vigente, prediligendo l'utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.).

4. E' facoltà della Commissione incrementare il numero di riunioni preliminari in ragione a particolari criticità che dovessero emergere durante l'esame della documentazione.

Qualora la Commissione esprima il proprio parere negativo in sede di riunione preliminare, viene meno l'esecuzione del sopralluogo di verifica previsto alla lettera b) del precedente comma 3).


5. Il parere della Commissione è espresso in forma scritta e deve essere adottato con intervento di tutti i componenti della stessa, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.

ART. 6 - Rapporti Finanziari

1. Ai componenti della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo individuati alle lettere b), c), d), e), f) ed h) del quarto comma del precedente articolo 1) è riconosciuto il gettone di presenza per un importo determinato dalla Giunta del Comune capofila, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 7). Il gettone per i componenti individuati alle lettere b) e c) del quarto comma del precedente articolo 1) viene acquisito dall'Ente capofila a titolo di rimborso delle spese di segreteria per il funzionamento della Commissione.

2. Nelle more della definizione dell'importo secondo quanto previsto dal precedente comma 1), ai soggetti ivi individuati è riconosciuto il gettone di presenza del valore di € 77,47 stabilito con Deliberazione di Giunta del Comune capofila n. 35 del 14 febbraio 2002.

3. Relativamente ai soggetti delegati dagli Enti istituzionali componenti, individuati alle lettere d) ed e) del quarto comma del precedente articolo 1), il Comune capofila dispone la liquidazione del



gettone di presenza direttamente a favore degli Enti istituzionali, salvo loro diversa comunicazione scritta inviata al protocollo generale del Comune di Codogno.

4. All'atto di convocazione della Commissione, il servizio del Comune capofila incaricato delle funzioni di segreteria invita il richiedente ad eseguire il versamento dell'importo dovuto e indica le relative coordinate bancarie di riferimento. Oltre a quanto stabilito dal precedente primo comma, l'importo complessivo terrà conto anche delle figure individuate secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 1).

Preliminarmente all'avvio dei lavori della riunione preliminare, il richiedente è tenuto a dimostrare al Segretario della Commissione l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. In caso di mancato adempimento la richiesta di parere è priva di efficacia e la seduta della Commissione è da considerarsi annullata.


5. Qualora per l'esame del progetto si rendesse necessario integrare i membri della Commissione con uno o più esperti in acustica o in un'altra disciplina tecnica, come previsto dalla lettera g) del quarto comma del precedente articolo 1), l'Ente intervenuto addebiterà direttamente al richiedente, con apposita e separata fatturazione, l'importo della spesa sostenuta.

6. Il pagamento del gettone di presenza stabilito al precedente primo comma non è dovuto qualora l'esame della Commissione sia inerente ad una manifestazione organizzata direttamente da un Comune aderente alla presente convenzione.

Il patrocinio comunale non costituisce titolo per l'esenzione dal versamento dell'importo stabilito al precedente quarto comma, in quanto trattasi esclusivamente di mera forma di adesione ad una manifestazione organizzata da soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale e ritenuta meritevole per la propria finalità sociale, culturale, artistica, ecc.

ART. 7 - Forme di consultazione

1. Allo scopo di realizzare i fini e gli obiettivi della presente convenzione ed in ottemperanza alle previsioni dettate dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, ovvero dai loro assessori all'uopo delegati.



2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune di Codogno, ovvero suo assessore delegato, anche in caso di motivata richiesta scritta di uno dei componenti. Alla Conferenza dei Sindaci sono riconosciute le seguenti funzioni:
 - a. esprime parere vincolante in merito alle richieste di adesione alla presente convenzione che dovessero avanzare eventuali Amministrazioni Comunali interessate, da riportare (in caso di esito affermativo) ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione definitiva e l'effettiva entrata in vigore;
 - b. esprime parere in merito alle richieste ed ai curriculum depositati presso il protocollo generale del Comune di Codogno per la nomina a componenti tecnici effettivi della Commissione, relativamente alle sole qualifiche esterne agli Enti istituzionali interessati, per la successiva nomina come disciplinato al precedente articolo 4);
 - c. esprime parere in merito alla determinazione del gettone di presenza da corrispondere ai membri della Commissione, secondo le specifiche disposizioni del precedente articolo 6).
3. La conferenza dei Sindaci è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. La conferenza è presieduta dal Sindaco pro-tempore del Comune capofila, o suo assessore delegato, e le decisioni in ordine ad ogni argomento trattato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione, la decisione è assunta secondo il voto espresso dal rappresentante del Comune capofila.
4. Partecipa ai lavori della Conferenza, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, il responsabile del servizio del Comune capofila incaricato secondo quanto stabilito al terzo comma del precedente articolo 1), o suo delegato.

ART. 8 - Controversie

1. Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti sono decise dal collegio arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lodi, ai sensi della Legge n. 25/1994. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.



ART. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento agli artt. 68, 69 e 80 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), agli artt. da 116 a 149 del R.D. n. 635/1940 e succ. mod. (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.), nonché alle disposizioni emanate dalla Prefettura di Lodi.

ART. 10 - Recesso

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso decorre dall'inizio dell'anno solare successivo a quello di notifica di preavviso.
2. Nelle more intercorrenti dalla comunicazione di recesso alla sua efficacia, l'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.

ART. 11 - Norma finale

1. La presente convenzione annulla e sostituisce ogni atto precedentemente stipulato dalle Amministrazioni Comunali aderenti per la gestione in forma associata della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dall'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 e succ. mod. (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.) per l'applicazione dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
2. Della presente convenzione, repertoriata dal Comune capofila, viene data comunicazione alla Prefettura di Lodi, alla Questura di Lodi, all'A.S.L. della Provincia di Lodi ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi, nonché ai Ministeri della Funzione Pubblica e dell'Interno.
3. Della presente convenzione viene dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti e sul sito internet istituzionale del Comune capofila, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione.



Letto, confermato e sottoscritto.

Codogno, XXX

per il Comune di Codogno (capofila)

per il Comune di Camairago

per il Comune di Caselle Landi

per il Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda

per il Comune di Cavacurta

per il Comune di Corno Giovine

per il Comune di Cornovecchio

per il Comune di Fombio

per il Comune di Guardamiglio

per il Comune di Maccastorna

per il Comune di Maleo

per il Comune di Meleti

per il Comune di Orio Litta

per il Comune di San Fiorano

per il Comune di San Rocco al Porto

per il Comune di Santo Stefano Lodigiano
